



## ***Regolamento pauperile***

(vedi Costituzione comunale 1920)

- Art. 1. Al Comune incombe il dovere di contribuire al mantenimento dei bisognosi.
- Art. 2. Per fare fronte ai bisognosi emergenti da questo provvedimento, serviranno i mezzi qui sotto enumerati:
- a) gli interessi del fondo pauperile comunale;
  - b) le volontarie oblazioni da parte di privati o delle corporazioni;
  - c) le tasse sui cani in fr. 8.-- per ogni individuo;
  - d) il ricavo delle multe per contravvenzioni a gride (p.c. art. 321);
  - e) l'importo dei permessi speciali per apertura di osterie durante la notte (legge sulle imposte, art. 27);
  - f) il ricavo della vendita di terreno comunale in generale, a meno di speciale altra destinazione e disposizione da fissarsi in ogni singolo caso dalla competente autorità;
  - g) le multe per contravvenzioni di fruttivendoli;
  - h) la cassa comunale pel rimanente delle deficienze.

### Commissione dei poveri

- Art. 3. Il Consiglio comunale nomina per la durata di 3 anni una commissione pauperile composta di 3 membri e 3 supplenti in base al principio di rappresentanza delle due corporazioni.
- Art. 4. Entro otto giorni dalla nomina comunale, la commissione si costituisce indi da sé, eleggendo a voti aperti, dal suo seno, un presidente ed un attuario, aventi voto come gli altri membri, nonché un vice presidente ed un vice attuario.
- Art. 5. Alla commissione pauperile compete in generale la direzione degli affari pauperili, l'amministrazione del fondo pauperile comunale, procurandone per quanto possibile l'aumento.  
In particolare le incombe l'obbligo:
- a) di sorvegliare e provvedere ai bisogni dei poveri del Comune;
  - b) di prevenire ed impedire possibilmente l'impoverimento.
- Art. 6. Dopo assunte le necessarie informazioni essa stabilirà:
- a) quali famiglie o persone debbonsi ammettere alla percezione dei sussidi;
  - b) quanto ed in qual modo il sussidio deve essere erogato;
  - c) sino a quale epoca debba estendersi la sovvenzione.
- Art. 7. La commissione eroga i sussidi ai poveri nel modo che le pare più opportuno. Di regola i sussidi consisteranno in generi, eccezionalmente si faranno anche in denaro.
- Art. 8. La commissione procurerà lavoro ed occupazione, per quanto possibile, a quei poveri che sono in istato di procacciarsi da sé i mezzi di sussistenza. Contro que poveri atti al lavoro e che non vogliono sottomettersi, insisterà presso l'autorità competente per le opportune e efficaci misure.

- Art. 9. Deve procurare per quanto fattibile di occupare oppure far imparare un mestiere a quei figli di famiglie povere, che non possono essere impiegati utilmente nel seno delle medesime.
- Art. 10. Qualunque povero che pervenga ad acquisto di sostanze è tenuto a rimborsare alla cassa dei poveri i sussidi ricevuti, senza calcolarne poi gli interessi, qualora tale restituzione gli sia possibile senza pregiudizio all'onorevole sua sussistenza. In egual modo l'amministrazione pauperile ha diritto di pretesa verso la successione di un defunto stato sovvenuto, in ragione del soccorso prestatogli.
- Art. 11. È dovere della commissione d'instare presso l'autorità competente, acciò vengano messe sotto curatela quelle persone o famiglie che col loro mal diporto, o cattiva amministrazione economica, minacciano di cadere in miseria. Così pure avrà cura che siano provviste d'una assistenza quei sussidiati che posseggono delle sostanze.
- Art. 12. La commissione pauperile viene convocata ogni qualvolta l'ufficio lo ritiene necessario.
- Art. 13. Annualmente, entro la fine del mese di gennaio, darà al Consiglio comunale un esatto rapporto della sua gestione. Compiuto il triennio del suo ufficio stende pure un rapporto generale dell'amministrazione del triennio, restando in facoltà del Consiglio di farlo stampare e pubblicare.
- Art. 14. Al presidente ed attuario spetta la sorveglianza del buon ordine ed andamento degli affari pauperili. L'ufficio tiene regolare protocollo del proprio operato e di tutte le decisioni prese dalla commissione.
- Art. 15. Il presidente apre lettere e pieghi diretti alla commissione dei poveri e vi riscontra da sé in tutti quei casi che riguardano soltanto l'esecuzione di disposizioni prese e di ordini superiori.
- Art. 16. Nei casi di eventuali imprevisi bisogni, l'ufficio è autorizzato ad accordare delle sovvenzioni straordinarie semestrali per ogni persona o famiglia, sino all'ammontare di fr. 10.--. ed in ogni caso di urgenza assoluta sino a fr. 50.-- coll'obbligo però di sottoporle alla ratifica della commissione nella prima seduta.

#### Titoli alla percezione di sussidi e doveri dei sussidiati.

- Art. 17. Persone aventi giusto titolo alla percezione di sussidi sono in generale tutte quelle che trovandosi in stato di bisogno congiunto ad una delle seguenti condizioni:
- a) inabilità al lavoro sia per malattia, tenerezza di età, o vecchiaia, sia per altre imperfezioni fisiche o morali;
  - b) famiglie le quali, benché attive ed operose, sono però cariche di figli teneri, incapaci con tutti gli sforzi a provvedere a sufficienza ai bisogni;
  - c) famiglie o persone colpite improvvisamente da qualche infortunio a misura del loro bisogno.
- Art. 18. Le persone e famiglie che percepiscono dei sussidi stanno sotto la speciale sorveglianza e direzione della commissione dei poveri.

Art. 19. Ostinata opposizione o renitenza delle persone sottoposte alla direzione della commissione dei poveri, verrà denunciata all'Autorità superiore per l'opportuna correzione o castigo.

Art. 20. L'onorario del presidente è di fr. 20.-- all'anno; quello dell'attuario è di fr. 10.--.

Per sedute della commissione il presidente riceve fr. 5.--; l'attuario e l'assessore fr. 4.-- il giorno.